



COMUNE DI CAPRANICA

PROVINCIA DI VITERBO

Regolamento comunale del Compostaggio Domestico

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 – DEFINIZIONE DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO
- ART. 3 – RIFERIMENTI NORMATIVI E NORME DI RINVIO
- ART. 4 – FINALITÀ
- ART. 5 – DEFINIZIONE DI ALBO COMPOSTATORI
- ART. 6 – ALTRE DEFINIZIONI
- ART. 7 – COMPOSTAGGIO DOMESTICO NEL COMUNE DI CAPRANICA

TITOLO II – L'ALBO COMPOSTATORI

- ART. 8 – ISCRIZIONE ALL'ALBO COMPOSTATORI
- ART. 9 – UTENZE AVENTI DIRITTO

TITOLO III – NORME RELATIVE ALLA PRATICA CORRETTA

- ART. 10 – RIFIUTI COMPOSTABILI
- ART. 11 – RIFIUTI NON COMPOSTABILI
- ART. 12 – INDIVIDUAZIONE DELL'AREA
- ART. 13 – TIPOLOGIE DI COMPOSTAGGIO
- ART. 14 – CRITERI DI COMPOSTAGGIO
- ART. 15 – DISTANZE DAI CONFINI
- ART. 16 – COMPOSTAGGIO IN AREE CONDOMINIALI O COMUNI

TITOLO IV – RIDUZIONE E FACILITAZIONI

- ART. 17 – RIDUZIONE TRIBUTARIA
- ART. 18 – CONSEGNA DEL COMPOSTER COMUNALE
- ART. 19 – ULTERIORI FACILITAZIONI

TITOLO V – VARIAZIONI, RINNOVO, RECESSO

- ART. 20 – VARIAZIONI
- ART. 21 – RINNOVO ISCRIZIONE ALL'ALBO COMPOSTATORI
- ART. 22 – RECESSO DALL'ALBO COMPOSTATORI

TITOLO VI – DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

- ART. 23 – DIVIETI
- ART. 24 – CONTROLLI
- ART. 25 – SANZIONI

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina la pratica del Compostaggio Domestico sul territorio comunale di Capranica. Il Comune approva il presente Regolamento e stabilisce le misure e le modalità da applicare alla suddetta attività.

ART. 2 – DEFINIZIONE DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Il compostaggio domestico è un sistema di gestione autonomo della frazione organica presente nei rifiuti solidi urbani prodotti in ambiente domestico, di origine prevalentemente alimentare.

Non rientrano nella pratica del compostaggio domestico gli scarti organici putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro-industriale, industriale e artigianale.

ART. 3 – RIFERIMENTI NORMATIVI E NORME DI RINVIO

Il presente Regolamento è stato predisposto ai sensi del D.Lgs. 152/2006. Tutte le modifiche e integrazioni normative in materia, rese obbligatorie da successive norme comunitarie, nazionali o regionali, si intendono automaticamente trasferite al presente Regolamento senza bisogno di nessuna deliberazione di adattamento, purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile l'applicazione.

ART. 4 – FINALITÀ

I rifiuti organici devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero danneggiare l'ambiente; in particolare:

1. senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora;
2. senza causare esalazioni moleste;
3. senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

La gestione domiciliare del rifiuto organico si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, dalla produzione e successive fasi fino all'utilizzo del prodotto nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario. Il compostaggio domestico intende:

- a) diminuire il flusso dei rifiuti organici nel sistema di Raccolta comunale;
- b) favorire la valorizzazione del rifiuto organico attraverso il recupero e la trasformazione domestica;
- c) limitare i costi legati allo smaltimento del rifiuto organico.

ART. 5 – DEFINIZIONE DI ALBO COMPOSTATORI

L'Albo Comunale dei Compostatori è l'elenco degli utenti che dichiarano di trattare, in modo autonomo, i propri rifiuti organici secondo le disposizioni del presente Regolamento.

ART. 6 – ALTRE DEFINIZIONI

Ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento valgono altresì le seguenti definizioni:

1. *utenti*: gli iscritti al ruolo TARI del Comune di Capranica, beneficiari del servizio comunale di gestione rifiuti;
2. *utenze*: immobili per cui gli utenti pagano la TARI;
3. *organico*: rifiuti composti da tutte quelle sostanze di origine animale o vegetale come residui di cucina e piccole potature;
4. *composter*: contenitore per il compostaggio di rifiuti organici;
5. *compost*: simile al terriccio è una sorta di fertilizzante soffice, ricco di sostanze utili.

ART. 7 – COMPOSTAGGIO DOMESTICO NEL COMUNE DI CAPRANICA

Il Comune di Capranica incentiva la pratica del compostaggio domestico su tutto il suo territorio. Garantisce assistenza al cittadino e promuove attività di comunicazione sulle modalità e sui vantaggi di tale pratica. Gli

iscritti all'Albo Compostatori avranno diritto a una riduzione della TARI come specificato nell'art. 44/Ter del Regolamento I.U.C..

Si precisa, tuttavia, che secondo le disposizioni contenute nell'art. 45 del Regolamento I.U.C. non è in ogni caso consentito il cumulo delle riduzioni.

TITOLO II – L'ALBO COMPOSTATORI

ART. 8 – ISCRIZIONE ALL'ALBO COMPOSTATORI

Per richiedere l'iscrizione all'Albo Compostatori, l'utente deve compilare l'apposito modulo di domanda disponibile sul sito internet del Comune di Capranica o presso l'Ufficio Ambiente (All. 1).

La richiesta, compilata in ogni sua parte, andrà consegnata all'Ufficio preposto che provvederà ai dovuti accertamenti e all'iscrizione dell'utente all'Albo Compostatori. Gli utenti richiedenti riceveranno comunicazione dell'avvenuta iscrizione. Il Responsabile dell'Ufficio preposto comunicherà all'Ufficio Tributi l'elenco degli aventi diritto secondo le modalità dell'art. 44/Ter del Regolamento I.U.C..

ART. 9 – UTENZE AVENTI DIRITTO

Hanno diritto a presentare domanda di iscrizione all'Albo Compostatori tutti i cittadini contribuenti del Comune di Capranica regolarmente iscritte al ruolo TARI.

Nella domanda, gli utenti dichiarano:

1. di effettuare il compostaggio domestico dei propri rifiuti organici in modo abituale e continuativo;
2. di praticare il compostaggio domestico su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, e negli stessi terreni far uso del compost prodotto;
3. il numero di componenti di cui è composto il nucleo familiare;
4. di rendersi disponibili per la fase di formazione, nonché per tutte le eventuali attività di controllo che il Comune riterrà opportuno compiere.

TITOLO III – NORME RELATIVE ALLA PRATICA CORRETTA

ART. 10 – RIFIUTI COMPOSTABILI

Possono essere compostati i seguenti materiali:

rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- a) resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del tè ecc);
- b) gusci d'uova, piccole ossa;
- c) scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori recisi e appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
- d) paglia, segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero;
- e) fazzoletti di carta, salviette (non imbevuti di detersivi o prodotti chimici in genere - comunque in piccola quantità);
- f) cenere di combustione di scarti vegetali;
- g) elementi vegetali non completamente decomposti presenti nel compost maturo;
- h) da moderare l'impiego di lettiere biodegradabili di animali domestici per possibili problemi igienico-sanitari.

ART. 11 – RIFIUTI NON COMPOSTABILI

È vietato il compostaggio delle seguenti sostanze:

- a) metalli, plastica e gomma in genere;
- b) rifiuti derivanti da attività di demolizione edile;
- c) vetro e ceramiche;
- d) sostanze contenenti acidi (vernici e batterie);
- e) olio vegetale esausto;
- f) sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminati (pile e olii minerali);
- g) tessuti;

- h) legno verniciato o comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali;
- i) farmaci scaduti;
- j) carta patinata, carta stampata, carta colorata.

È altresì sconsigliato l'utilizzo di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno) poiché rallentano il processo di compostaggio. Eventuale rifiuto verde in esubero, rispetto alla capacità di compostaggio, dovrà essere conferito presso il Centro di Raccolta predisposto dal Comune. L'elenco dei suddetti materiali è da intendersi puramente esemplificativo e non esaustivo.

ART. 12 – INDIVIDUAZIONE DELL'AREA

L'area dove avviene il compostaggio deve essere situata nel territorio del Comune di Capranica. Qualora tale area non corrisponda all'indirizzo di residenza dell'utente, la diversa ubicazione deve essere dichiarata nella domanda d'iscrizione all'Albo dei Compostatori di cui all'art. 8.

Per praticare il compostaggio domestico è necessario che le utenze dispongano di un'area verde (per esempio un orto o un giardino).

ART. 13 – TIPOLOGIE DI COMPOSTAGGIO

Per praticare il compostaggio è possibile utilizzare: composte, cumulo, buca, cassa di compostaggio, contenitore in rete a maglia fine con coperchio o altra tecnica idonea, nel rispetto del presente Regolamento.

ART. 14 – CRITERI DI COMPOSTAGGIO

Il processo di compostaggio deve essere costantemente tenuto sotto controllo. È fondamentale evitare emissioni nocive o fastidiose nonché il manifestarsi di condizioni igienico-sanitarie critiche e pericolose. Va inoltre rispettato il decoro urbano.

ART. 15 – DISTANZE DAI CONFINI

È obbligatorio collocare il proprio sito di compostaggio a una distanza minima di 3 metri dal confine comune, sia che si tratti di un privato, di una strada o di un'area pubblica. In casi diversi, l'utente compostatore potrà diminuire la distanza previa la sottoscrizione di un accordo con il vicino o Amministrazione comunale. Tale documento dovrà poi essere consegnato all'Ufficio preposto. È altresì importante scegliere un sito sufficientemente lontano da porte e finestre delle altrui abitazioni, allo scopo di non arrecare molestie al vicinato. In prossimità delle abitazioni, il sito di compostaggio dovrà essere posizionato ad almeno 10 metri da porte o finestre delle altrui abitazioni.

ART. 16 – COMPOSTAGGIO IN AREE CONDOMINIALI O COMUNI

Chiunque intendesse praticare il compostaggio domestico presso aree verdi in proprietà condominiale (o in aree all'aperto di più proprietari), dovrà dotarsi dell'assenso di tutti i condomini (nel secondo caso di tutti i proprietari del terreno), anche di coloro i quali non hanno richiesto l'inserimento nell'Albo dei Compostatori o che, comunque, non praticano il compostaggio domestico.

TITOLO IV – RIDUZIONE E FACILITAZIONI

ART. 17 – RIDUZIONE TRIBUTARIA

Gli utenti iscritti nell'Albo dei Compostatori beneficiano di una riduzione pari al 10% dell'importo TARI annuo così come previsto dal Regolamento I.U.C. ex art. 44/Ter secondo le tempistiche previste dal comma 2 dello stesso articolo.

ART. 18 – CONSEGNA DEL COMPOSTER COMUNALE

Per gli utenti che ne fanno richiesta, il Comune consegna in comodato d'uso gratuito un composte comunale. Ciò è da intendersi fino ad esaurimento scorte.

ART. 19 – ULTERIORI FACILITAZIONI

Il Comune di Capranica si riserva di erogare ulteriori facilitazioni alle utenze iscritte all'Albo Comunale Compostatori quali, ad esempio, assistenza e incontri di formazione.

TITOLO V – VARIAZIONI, RINNOVO, RECESSO

ART. 20 – VARIAZIONI

Qualsiasi variazione riguardante l'attività di compostaggio domestico, come la variazione del numero di componenti del nucleo familiare, compresa la cancellazione o la sospensione dell'attività deve essere immediatamente comunicata all'Ufficio preposto. Il diverso posizionamento del composte dal sito a cui è stata assegnata deve invece essere autorizzato dall'Ufficio preposto.

ART. 21 – RINNOVO ISCRIZIONE ALL'ALBO COMPOSTATORI

L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti. Il rinnovo presuppone naturalmente la continuazione dell'impegno da parte dell'utenza nella pratica del compostaggio domestico e il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo Compostatori.

ART. 22 – RECESSO DALL'ALBO COMPOSTATORI

L'utente può richiedere la cancellazione dall'Albo Comunale Compostatori in qualsiasi momento tramite comunicazione scritta (All. 2) e indirizzata all'Ufficio preposto. Una cancellazione volontaria dall'Albo dei Compostatori comporta la decadenza della riduzione tributaria annuale nella misura della frazione d'anno non coperta dall'iscrizione all'Albo. A tal fine, l'Ufficio preposto trasmette all'Ufficio Tributi copia dei verbali di controllo o la comunicazione di recesso dell'utenza.

TITOLO VI – DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

ART. 23 – DIVIETI

Ai sensi del presente Regolamento è vietato:

1. utilizzare il composte per usi diversi da quelli per cui è stato destinato;
2. arrecare danno al vicinato con esalazioni moleste;
3. arrecare danno al decoro urbano;
4. arrecare danno all'ambiente e agli animali;
5. inserire rifiuti e sostanze estranee alla corretta pratica del compostaggio domestico;
6. lo spostamento, senza autorizzazione, dei contenitori dall'area per cui sono stati assegnati;
7. utilizzare il compost prodotto al di fuori della propria area verde.

ART. 24 – CONTROLLI

L'Amministrazione può avvalersi delle relazioni degli operatori ecologici che effettuano il ritiro porta a porta, i quali controllano puntualmente che gli utenti che aderiscono al progetto compostaggio non conferiscano rifiuti organici, sfalci verdi e scarti vegetali al circuito di raccolta. Nel caso in cui le utenze dotate di composte conferissero al servizio pubblico di rifiuti compostabili, sarà cura degli operatori non effettuare il ritiro e rilasciare relativa nota all'utente, nonché di farne comunicazione al Comando di Polizia Locale, per la comminazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.

L'Amministrazione comunale può disporre in qualsiasi momento, senza preavviso, presso gli iscritti all'Albo dei Compostatori, le verifiche necessarie, al fine di valutare la corretta applicazione del presente Regolamento.

Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale dell'Amministrazione o di altro personale appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida. Dei suddetti controlli sarà redatto apposito verbale in duplice copia di cui una verrà consegnata all'utente.

Qualora a seguito di controllo, disposto anche senza preavviso, venga accertata la mancata utilizzazione del composte, o un utilizzo difforme o comunque altre violazioni del presente regolamento, sarà fissato il termine di 15 giorni entro il quale rientrare negli obblighi previsti. Trascorso infruttuosamente tale termine, con provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico, sarà trasmesso all'Ufficio Tributi apposito verbale di contestazione. A seguito, saranno revocati i benefici fiscali accordati e si provvederà alla cancellazione dell'utente dall'Albo Comunale dei Compostatori. L'utente dovrà riconsegnare il composte ottenuto in comodato d'uso presso le strutture comunali. Lo stesso provvedimento verrà applicato nei confronti dell'utente che rifiutasse di sottoporsi ai controlli.

Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare il controllo per assenza dell'utente, sarà cura dello stesso comunicare i giorni e le fasce orarie in cui effettuare un nuovo controllo, senza necessaria preventiva comunicazione.

Per ottenere nuovamente la riduzione, qualora l'utente intenda attivare la pratica di compostaggio domestico, sarà necessaria una nuova domanda di adesione che non potrà essere presentata prima che siano trascorsi 12 mesi dalla data di recesso.

ART. 25 – SANZIONI

In caso di revoca dei benefici fiscali per accertate violazioni delle norme del presente regolamento, si procederà al recupero delle somme non versate e all'applicazione della sanzione nella misura del 30% sulle maggiori somme dovute a titolo di TARI.

Fermo quanto previsto dall'art. 24 per quel che concerne la violazione delle norme contrattuali qualora non si configurino ipotesi di reato, l'inosservanza di ogni singola disposizione contenuta nel presente Regolamento comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Nel caso di sparizione, occultamento, rottura o distruzione dovuta a imperizia o a cattivo utilizzo del composte, l'Ufficio preposto, avendone comprovato e descritto le cause, comunicherà all'Ufficio Tributi, per tramite del suo responsabile, di addebitare sul primo ruolo utile della tassa rifiuti l'importo di € 50,00 a carico del contribuente intestatario dell'utenza, a rimborso del costo del composte.